

Al Responsabile Ufficio Tributi
del Comune di PRAIANO
Via Umberto I

OGGETTO: Rateizzazione atti impositivi TARI (art. 36 Regolamento per l'applicazione della tassa approvato con delibera di C.C. n. 39 del 25.11.2022).

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

nat. a _____ (_____) il _____ Sesso _____

residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.F. _____

in qualità di legale rapp.te della società _____ con sede in
_____ C.F. _____

avendo ricevuto notifica in data _____ dei seguenti atti impositivi relativi alla
Tassa rifiuti

anno d'imposta	numero	del	Prot.	Importo dovuto
			TOTALE	

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento TARI,

CHIEDE

di poter bene beneficiare del pagamento dell'importo suddetto in _____ rate mensili.

DICHIARA

che lo/la stesso/a si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della Legge n.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa.

Data _____

Firma

ART. 36

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il comune, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f. da euro € 20.000,01 a € 40.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;
 - g. oltre euro € 40.000,01 da quarantanove a settantadue rate mensili.
2. Sulle somme dovute è applicato l'interesse legale vigente al momento della concessione della dilazione; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
3. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque non oltre il limite massimo consentito al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3.
5. Se la somma da rateizzare è superiore a euro 40.000,00 il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o di fideiussione bancaria di istituto assicurativo o bancario, per un importo pari a quello oggetto di rateazione comprensivo di interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della garanzia, il limite di € 40.000,00 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo da estinguere.